

Allegato 1



**Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
Standard formativi dei percorsi realizzati dagli enti di
formazione professionale accreditati e standard di
certificazione dei percorsi realizzati dagli enti di
formazione professionale e dagli Istituti professionali
accreditati
a.s. 2021/2022 e seguenti**

L'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP si colloca nel quadro e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia, in particolare:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che dispone in particolare che le Regioni agiscano le competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e che, nella organizzazione dell'offerta, assicurino i livelli essenziali delle prestazioni definite nello stesso;
- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 e s.m.i., che istituisce e disciplina il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo tra l'altro che:
 - le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di IeFP si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale;
 - la certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avvenga in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale;
- l'Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna del 29/11/2018 per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali dell'Emilia-Romagna, che definisce altresì le modalità organizzative volte ad assicurare la continuità e organicità dell'offerta territoriale di IeFP;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n.155/CSR, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento

degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- l'Accordo del 18/12/2019 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In coerenza e attuazione del quadro sopra delineato, in particolare relativamente a quanto previsto dalla L.R. 5/2011 e sopra richiamato, si è da ultimo proceduto con delibera di Giunta regionale n. 1778/2020 ad assumere il Sistema Regionale delle Qualifiche - SRQ ed il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze - SRFC, quali riferimenti unici del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale per la progettazione, la realizzazione dei percorsi e per la certificazione delle competenze, ai fini del rilascio sia delle qualifiche professionali che dei diplomi professionali.

1. Articolazione dei percorsi

2.1 Percorsi di IeFP per il rilascio di una qualifica professionale

2.1.1 Durata

1.000 ore annue, in coerenza a quanto disposto dalle norme nazionali e quanto disposto dalla Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5.

2.1.2 Stage

La durata dello stage è compresa tra il 25% e il 50% della durata complessiva del percorso.

2.2 Percorsi di IeFP di quarto anno per il rilascio di un diploma professionale

2.2.1 Durata

1.000 ore, in coerenza a quanto disposto dalle norme nazionali.

2.2.2 Stage

La durata dello stage è compresa tra il 40% e il 50% della durata complessiva del percorso.

2. Commissioni d'esame

L'accertamento tramite esame per il rilascio della qualifica e del diploma professionale è svolto da una Commissione nominata dal Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e composta da tre componenti:

- due Esperti dei Processi Valutativi (EPV) nominati dal soggetto responsabile del progetto di cui uno interno, appartenente al soggetto formatore titolare del percorso e uno esterno individuato tra gli EPV del sistema IeFP e pertanto o di un Ente di Formazione Professionale o di un Istituto Scolastico;
- un Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAPQ), esterno al soggetto attuatore.

3. Attestazioni in esito

Per coloro che a seguito dell'accertamento tramite esame avranno superato tutte le prove è previsto il rilascio di:

- un Certificato di Qualifica professionale, al termine del percorso per il rilascio di una qualifica professionale;
- un Certificato di Qualifica professionale con valore di Diploma professionale, al termine del percorso per il rilascio di un diploma professionale.

Nel caso in cui l'esame sia superato parzialmente e solo per una o più unità di competenza è previsto il rilascio del Certificato di competenze.

I certificati rilasciati dovranno riportare, oltre alla denominazione della qualifica regionale, quella della figura nazionale correlata, oltre agli elementi minimi essenziali previsti nei modelli di attestazione allegati in calce all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1° agosto 2019.